

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 346

a iniziativa del Consigliere Biancani

presentata in data 18 febbraio 2020

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
4 GENNAIO 2018, N. 1 “NUOVE NORME PER LE COSTRUZIONI
IN ZONE SISMICHE NELLA REGIONE MARCHE”

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2018, n. 1 (Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Funzioni dei Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni:

- a) le funzioni in materia sismica di cui agli articoli 61, 69 e 70 del d.p.r. 380/2001;
- b) le funzioni relative agli interventi privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001.

2. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma singola o mediante le forme associative previste dalla legislazione statale vigente in materia.

3. I Comuni che hanno istituito lo sportello unico provvedono ad indicare all'interno del sito istituzionale web il collegamento al sistema informativo integrato regionale per gli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.

4. È facoltà dello sportello unico comunale sostituirsi al committente per trasmettere, tramite sistema informativo integrato regionale, la documentazione ai fini degli adempimenti previsti dagli articoli 65 e 93 e seguenti del d.p.r. 380/2001 e da questa legge.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 1/2018)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione esercita le funzioni di cui alla Parte II, Capo I e Capo IV, del d.p.r. 380/2001.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La Regione provvede altresì:

- a) a svolgere attività di formazione ed aggiornamento delle strutture tecniche regionali competenti, assicurando forme di collaborazione con gli ordini e collegi professionali per la diffusione di una cultura comune in materia antisismica;
- b) ad implementare un sistema informativo integrato idoneo a garantire un adeguato supporto tecnologico per l'esercizio delle funzioni previste da questa legge, al fine di garantire la gestione informatica dei relativi procedimenti;
- c) ad adottare atti di indirizzo al fine di uniformare nel territorio regionale l'attività delle strutture

tecniche regionali competenti e l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.”.

3. Al comma 2 bis dell'articolo 3 della l.r. 1/2018, le parole: “comma 1 dell'articolo 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis”.

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Al fine di favorire il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantire omogeneità nella documentazione da trasmettere alla struttura tecnica regionale competente, gli adempimenti connessi alle funzioni previste da questa legge sono effettuati mediante utilizzo del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 6 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa legge gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001, secondo le tipologie previste dall'articolo 94 bis del medesimo d.p.r., relativi ad opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 83 del d.p.r. 380/2001, comprese le varianti in corso d'opera influenti sulla struttura che introducono modifiche tali da rendere l'opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa da quella originale o che siano in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della medesima.”.

Art. 4

(Modifiche all'articolo 7 della l.r. 1/2018)

1. La rubrica dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente: “(Disposizioni per l'inizio dei lavori)”.

2. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 della l.r. 1/2018 sono sostituiti dai seguenti:

“1. In tutto il territorio regionale, l'inizio dei lavori è subordinato agli adempimenti di cui gli articoli 65, 93, 94 e 94 bis del d.p.r. 380/2001.

2. Preso atto della relazione di calcolo asseverata dal progettista, l'autorizzazione sismica è rilasciata previo svolgimento di attività di controllo da parte della struttura tecnica regionale competente secondo le modalità definite nell'Allegato 1 di questa legge. Resta ferma la responsabilità del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del

costruttore e del collaudatore statico, ciascuno per le proprie competenze. Le medesime modalità di controllo si applicano anche per gli interventi non soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi del comma 4 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 e sottoposti al controllo con metodo a campione di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. L'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi dell'articolo 94 e della lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001 ha il valore e gli effetti della certificazione prevista al comma 2 dell'articolo 90 del medesimo d.p.r..”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 1/2018)

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituita dalla seguente: “(Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione sismica per interventi “rilevanti”)”.

2. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dai seguenti:

“1. L'autorizzazione sismica richiesta per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, è rilasciata dalla struttura tecnica regionale competente entro i termini previsti dal comma 2 dell'articolo 94 del medesimo d.p.r., decorrenti dalla data di presentazione della richiesta.

1 bis. Per gli interventi di messa in sicurezza con opere non definitive, realizzati in regime di somma urgenza di cui all'articolo 163 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e rientranti nella tipologia di cui al comma 1, eseguiti da enti pubblici o per lavori privati ad essi assimilabili, non è necessaria la preventiva autorizzazione della struttura tecnica regionale competente.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata esclusivamente in via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 ed alle norme tecniche sulle costruzioni, di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r..”.

4. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è abrogato.

5. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“4. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla richiesta di cui

al comma 1 è allegata altresì la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.”.

6. Il comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, di autorizzazione o di diniego, è comunicato mediante il sistema informativo regionale integrato ai soggetti interessati ed al Comune competente per territorio.”.

7. Il comma 8 dell'articolo 8 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“8. Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.”.

Art. 6

(Inserimento articolo 8 bis nella l.r. 1/2018)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 1/2018 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis (Procedimento per la denuncia dei lavori per gli interventi di “minore rilevanza”)

1. Chiunque intenda procedere all'esecuzione di interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, prima dell'inizio dei lavori è tenuto a presentare la denuncia di cui all'articolo 93 del medesimo d.p.r.

2. La denuncia di cui al comma 1 è presentata alla struttura tecnica regionale competente per via telematica mediante il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3.

3. Alla richiesta è allegato il progetto redatto in conformità alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001 e alle norme tecniche sulle costruzioni di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo d.p.r.. A seguito della presentazione del progetto, la struttura competente regionale rilascia attestazione di avvenuto deposito, fatto salvo quanto disposto al comma 3.

3. Nell'ipotesi in cui gli interventi di cui al comma 1 prevedono la sopraelevazione, l'attestato di deposito viene rilasciato successivamente alla certificazione per la sopraelevazione ai sensi dell'articolo 90 del d.p.r. 380/2001.

4. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 94 bis del d.p.r. 380/2001, la struttura tecnica regionale competente effettua controlli sulla rispondenza dei progetti e delle costruzioni alla normativa tecnica, secondo il metodo a campione. I campioni vengono sorteggiati pubblicamente, entro il giorno dieci di ogni mese, con le seguenti modalità:

a) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di adeguamento e miglioramento sismico, rilevato alla data di attestazione;

b) il 5 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per interventi di nuova costruzione, rilevato alla data di attestazione;

c) il 3 per cento, arrotondato per eccesso, del numero delle denunce nel mese precedente per le riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti, rilevato alla data di attestazione.

Del relativo verbale viene data immediata comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche.

5. I contenuti minimi del progetto sono definiti nell'Allegato 1 di questa legge. Alla denuncia di cui al comma 1 deve essere allegata la ricevuta di versamento del contributo di cui all'articolo 14.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità o vizi formali.

7. L'esito del controllo effettuato viene comunicato, mediante il sistema informativo regionale integrato, ai soggetti interessati ed al Comune territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data del sorteggio. Tale termine è incrementato del numero di giorni eventualmente trascorsi per la presentazione dei chiarimenti e della documentazione richiesta ai sensi del comma 6.

8. Resta salva la facoltà della struttura tecnica regionale competente di svolgere una attività di controllo diretto in cantiere.”.

Art. 7

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 1/2018)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 dopo la parola “demolizione” è aggiunta la seguente: “parziale”.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“2. Nei cantieri dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori garantisce l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 66 del d.p.r. 380/2001.”.

Art. 8

(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 10 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Relazione a struttura ultimata, certificato di collaudo statico e dichiarazione di regolare esecuzione)

1. La presentazione della relazione a struttura ultimata ed il rilascio del relativo attestato di deposito di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 sono eseguiti tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3. La suddetta relazione attesta la conformità delle opere eseguite al progetto ed alle sue eventuali varianti autorizzate. Tale attestazione è confermata dal collaudatore statico nel certificato di collaudo statico di cui al comma 2.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la denuncia dei lavori per gli interventi indicati al comma 1 dell'articolo 67 del medesimo d.p.r. è accompagnata dalla nomina e dalla dichiarazione di accettazione del collaudatore statico. Per gli altri interventi disciplinati da questa legge, indipendentemente dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato, è presentato tramite il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, il certificato di collaudo statico, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico comunale. Il medesimo certificato è altresì trasmesso al committente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001.

3. Per gli interventi non soggetti a collaudo statico di cui ai commi 8 bis e 8 ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001, il direttore dei lavori rilascia la dichiarazione di regolare esecuzione che è presentata tramite il sistema informativo integrato. La medesima dichiarazione è comunicata allo sportello unico comunale ed è altresì trasmessa al committente.

4 Il sistema informativo regionale integrato, al momento della consegna dei documenti di cui ai commi 2 e 3, comunica i relativi riferimenti di protocollazione.”.

Art. 9

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 1/2018)

1. L'articolo 12 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (Vigilanza e controllo)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001, i Comuni competenti per territorio, anche nelle ipotesi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria per gli interventi di cui alla Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.p.r. 380/2001, effettuano controlli diretti ad accertare che:

- a) sia stata espletata la procedura prevista dagli articoli 7, 8 e 8 bis per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 6;
- b) i lavori suddetti procedono conformemente ai progetti presentati alla struttura tecnica regio-

nale competente e, una volta ultimati, siano documentati mediante la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, secondo le modalità di cui all'articolo 10.

2. I Comuni provvedono a trasmettere i processi verbali di cui all'articolo 96 del d.p.r. 380/2001 ed i risultati dei controlli di cui al comma 1 alla struttura tecnica regionale competente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 103 del medesimo d.p.r., verifica che i lavori procedano in conformità alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica.

3. Ai fini del rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria di cui al comma 1, alla struttura tecnica regionale competente è presentata una documentazione tecnica, allegata al certificato di collaudo statico ovvero alla dichiarazione di regolare esecuzione, previsti dall'articolo 10, comprensiva dei rilievi strutturali delle opere realizzate, delle indagini sui materiali e delle relative verifiche analitiche, con la quale si assevera il rispetto da parte delle medesime opere alla norme tecniche vigenti al momento della loro realizzazione.

4. Nei casi in cui non sussista la conformità alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione delle opere di cui al comma 3, è richiesto l'adeguamento alle norme tecniche vigenti al momento dell'accertamento ovvero al momento dell'avvio del procedimento, previsti al comma 1, mediante la presentazione, tramite il sistema informativo integrato, di un progetto strutturale esecutivo firmato da un professionista nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 del d.p.r. 380/2001. Al termine dell'esecuzione dei lavori sono redatti la relazione a struttura ultimata ed il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione, previsti all'articolo 10. Nell'ipotesi in cui non è possibile procedere al suddetto adeguamento è disposta la demolizione, anche parziale, delle opere ai sensi degli articoli 98 e 100 del medesimo d.p.r.”.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2018)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“1. Ai fini della presentazione della denuncia dei lavori per gli interventi previsti agli articoli 8 e 8 bis è corrisposto da parte del richiedente all'ente competente un contributo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per il controllo da parte delle strutture tecniche competenti.”.

2. Il comma 4 della l.r. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“4. Le risorse derivanti dal versamento del contributo di cui al comma 1 concorrono alla copertura delle spese per la formazione, l’aggiornamento e per il funzionamento delle strutture tecniche regionali competenti.”.

Art. 11

(Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 1/2018)

1. L’articolo 15 della l.r. n. 1/2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale con proprio atto:

- a) individua criteri e modalità per l’implementazione del sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3;
- b) adotta gli atti di indirizzo di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 3;
- c) determina criteri e modalità per la costituzione ed il funzionamento del Comitato tecnico scientifico (CTS) di cui al comma 3 dell’articolo 3;
- d) determina la documentazione minima da presentare, a seconda della tipologia di intervento, unitamente alla denuncia dei lavori di cui all’articolo 93 del d.p.r. 380/2001;
- e) determina i criteri e le modalità per la determinazione ed il versamento del contributo di cui all’articolo 14.”.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 della l.r. 1/2018, così come modificato dall’articolo 10 di questa legge, sono iscritte a decorrere dall’anno 2020 nel Titolo 03 “Entrate extratributarie”, Tipologia 305 “Rimborsi ed altre entrate correnti” dello stato di previsione delle entrate dei rispettivi bilanci di previsione e sono destinate al finanziamento delle spese per l’attuazione di questa legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni necessarie ai fini della gestione.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della l.r. 1/2018 si applicano agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e loro varianti, adottati nel

periodo successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.

2. La Giunta regionale adotta le disposizioni di attuazione di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 11, entro novanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.

3. La Giunta regionale attiva il sistema informativo integrato di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 1/2018, così come modificato dall'articolo 2, dal giorno successivo alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede ad adeguare le disposizioni contenute nell'Allegato 1 alla l.r. 1/2018, come sostituito dall'articolo 15, al fine di dare attuazione a normative tecniche sopravvenute in materia.

5. Per tutto quanto non previsto si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 14

(Abrogazione)

1. La legge regionale 3 novembre 1984, n. 33 (Norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche) è abrogata dal giorno successivo a quello di entrata in vigore di questa legge.

2. L'articolo 18 della l.r. 1/2018 è abrogato.

Art. 15

(Sostituzione dell'Allegato 1 della l.r. 1/2018)

1. L'Allegato 1 della l.r. 1/2018 è sostituito dall'Allegato 1 di questa legge.

CRITERI E MODALITA' ATTUATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL CONTROLLO DEI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE CLASSIFICATE SISMICHE

Nel presente Allegato sono elencati i criteri e le modalità da osservare nell'attuazione delle verifiche (Punto A) nonché le indicazioni da seguire nella compilazione e presentazione dei progetti (Punto B).

Si evidenzia che la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica e all'effettuazione del controllo a campione previsti da questa legge non procede alla rielaborazione del progetto, in tutto o in parte, né interviene nelle scelte progettuali riguardanti le soluzioni costruttive ed esecutive e nelle scelte adottate per l'analisi e la valutazione della sicurezza strutturale; ad essa spetta accertare che il progetto, così come elaborato dal progettista nell'esercizio delle proprie prerogative, sia rispondente alle Norme Tecniche per le Costruzioni. Il progettista resta comunque responsabile dell'intera progettazione strutturale.

A) PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE MODALITA' DI CONTROLLO DEL PROGETTO

Nella valutazione del progetto, la struttura tecnica regionale competente al rilascio dell'autorizzazione sismica ovvero all'effettuazione del controllo con metodo a campione previsti da questa legge, dopo la verifica di completezza e regolarità formale del progetto esecutivo riguardante le opere strutturali, esamina innanzitutto i contenuti della Scheda Sintetica relativa all'intervento procedendo, ove necessario, all'esame delle elaborazioni di maggior dettaglio presenti nelle restanti parti del progetto, cui la Scheda medesima fa espresso rinvio.

In particolare, il controllo degli aspetti sismici del progetto deve essere svolto mediante le seguenti attività:

1. Verifica della completezza formale del progetto, anche mediante l'utilizzo del Sistema Informativo Integrato regionale, con particolare riguardo alla:

1.1. completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa, a cura dell'ufficio:

- denuncia dei lavori;
- dichiarazione sull'utilizzo della marca da bollo, in caso in cui non sia attivo il pagamento virtuale;
- asseverazioni del progettista di cui all'articolo 93, comma 4, del d.p.r. 380/2001;
- versamento del contributo regionale per le spese istruttorie;
- procura del committente e dell'appaltatore delle opere, ove prevista;
- dichiarazione del collaudatore (nei casi previsti).

Tali documenti devono essere prodotti utilizzando la modulistica unificata, approvata dalla Giunta regionale.

1.2. completezza e regolarità formale degli elaborati del progetto, eseguita dal sistema informativo integrato:

- identificazione degli elaborati progettuali e loro corrispondenza all'elenco riportato nella denuncia dei lavori;
- presenza della Scheda Sintetica;
- regolarità della sottoscrizione digitale degli elaborati tecnici da parte dei tecnici incaricati.

2. Controllo di conformità del progetto alle Norme Tecniche per le Costruzioni, con particolare riguardo alla:

- 2.1. completezza e adeguatezza del progetto a rappresentare gli interventi strutturali;
- 2.2. congruità del progetto architettonico con il progetto strutturale;
- 2.3. corrispondenza tra le risultanze delle indagini geologica e geotecnica con il progetto strutturale;
- 2.4. completezza e adeguatezza della Scheda sintetica e analisi dei contenuti della medesima, al fine di valutare la conformità degli elementi essenziali del progetto ivi descritti alle norme tecniche per le costruzioni;
- 2.5. accuratezza rappresentativa della progettazione dei particolari esecutivi;
- 2.6. adeguatezza e completezza del rilievo geometrico-strutturale per le costruzioni esistenti.

B) CONTENUTI ESSENZIALI DEL PROGETTO STRUTTURALE

Il progetto deve essere composto dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica;
- 2) Relazione sui materiali comprendente le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione;
- 3) Elaborati grafici architettonici, strutturali e particolari costruttivi;
- 4) Relazione geologica e/o geotecnica (ove necessario);
- 5) Scheda sintetica relativa all'intervento;
- 6) Piano di manutenzione.